



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

composta da:

Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Piero	FLOREANI	Componente relatore
Daniele	PORTINARO	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo promosso da Francesca Novario con atto in data 14 marzo 2017
avverso il provvedimento del Giudice sportivo territoriale – Area sud – prot. n.
2017/02 del l'8 marzo 2017.

Svolgimento del procedimento

Francesca Novario, nella qualità di tesserata FISI, cod. N07DP, con lo Sci club Napoli - altresì consigliere regionale CAM, giudice di gara e vice presidente dello Sci club Napoli -, ha presentato reclamo avverso il provvedimento in epigrafe a mezzo del quale il Giudice sportivo territoriale ha disposto l'archiviazione sul caso in merito alle contestazioni di cui all'art. 3 Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I. e degli artt. 604 e 640 del Regolamento tecnico federale, e nel contempo ha censurato l'interessata per violazione degli articoli 1 e 2 del C.C.S.

L'appellante, col primo motivo, deduce la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio e l'omessa contestazione dell'imputazione in relazione all'art. 3 n. 2 del regolamento di giustizia sportiva. Al riguardo sostiene che il giudice di primo grado l'ha assolta dalla grave imputazione di aver tentato di



F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A S P O R T I N V E R N A L I

alterare il risultato della gara cancellando dal tabellino di un controllo porta, poggiato sul banco dei cronometristi del delegato F.I.S.I., il concorrente n. 39, poi rivelatosi suo figlio, ravvisando, tuttavia, senza alcuna ulteriore contestazione, una violazione degli artt. 1 e 2 del C.C.S. del C.O.N.I. e degli artt. 604 e 640; in sostanza, a suo avviso, per aver contestato la squalifica del concorrente in maniera irrituale e non conforme ai regolamenti. Tale accusa non era contenuta nella contestazione del 23 febbraio 2017 e, secondo principi fondamentali propri di tutti gli ordinamenti, non poteva essere disposta d'ufficio senza preventivo contraddittorio.

Il secondo motivo prospetta, in via subordinata, l'insussistenza dei fatti addebitati, i quali, anzi, troverebbero smentita proprio nel referto del delegato F.I.S.I., poiché nel suo comportamento, in realtà preordinato soltanto alla mera richiesta di informazioni, 'anzi di controllo', non è possibile rinvenire una violazione ai principi di lealtà e correttezza ovvero un'infrazione ai ricordati articoli del regolamento tecnico federale. Ed infatti, era stato proprio il delegato ad assecondare la sua richiesta d'informazioni chiamando a rapporto il controllore di porta Daniele Giallonardi, il quale aveva dichiarato di aver squalificato il concorrente n. 39.

Pertanto, contestando la comminazione della censura, conclude per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato ed, in subordine, per la riforma e revoca della censura inflitta.

Il Presidente, con atto del 20 marzo 2017, ha fissato l'udienza di discussione del reclamo, disponendo per la comunicazione alle parti interessate, con l'avviso che nel termine di due giorni anteriori avrebbero potuto produrre memorie e documenti.

Il delegato F.I.S.I. Matteo Orlando, in data 5 aprile 2017 ha fatto pervenire una



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

nota d'osservazioni sul caso, esponendo la sua versione dei fatti rilevanti e concluso rimettendosi alla Corte per le valutazioni e determinazioni, da adottarsi tenendo conto di quanto descritto nella nota.

L'interessata appellante ha depositato il 5 aprile 2017 una memoria con la quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Motivi della decisione

Il reclamo è preordinato all'accertamento della nullità del provvedimento del giudice sportivo per ragioni procedurali e della sua ingiustizia con riguardo all'inesistenza dei fatti addebitati.

Il collegio considera che la verifica in ordine alla competenza del giudice, riguardata quale titolarità effettiva del potere di decisione, sia preliminare ad ogni altra questione.

In relazione alla generale sfera di attribuzioni degli organi di giustizia, sancita dall'art. 5 del regolamento di giustizia, l'art. 17 dello stesso regolamento prevede che il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello *status* e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Dall'interpretazione coordinata con l'art. 28 si ricava agevolmente che si tratta



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

di una competenza specifica, determinata con riferimento precipuo a questioni inerenti allo svolgimento delle gare, quantunque i criteri di cui alle lettere d) ed e) ne prevedano un'estensione pressoché indefinita (cfr. artt. 14 e 25 del codice della giustizia sportiva).

Nella fattispecie, il provvedimento reclamato ha natura disciplinare, come è possibile rilevare sia dal contenuto di archiviazione in ordine al fatto qualificato quale contestazione di cui all'art. 3 del codice di comportamento sportivo, sia dalla statuizione mediante la quale all'interessata è stata irrogata la censura per la violazione degli artt. 1 e 2 del richiamato codice e degli artt. 604 e 640 del regolamento tecnico federale, statuizione che richiama, tra gli altri, gli artt. 55 e 56 del regolamento di giustizia.

Una lettura sistematica delle disposizioni in materia di competenza degli Organi di giustizia, nonché del Procuratore federale, induce a ritenere che il giudice sportivo nel caso in questione sia esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni.

Dall'art. 49 del regolamento discende che il Procuratore federale è titolare dell'azione disciplinare, titolare esclusivo con riferimento all'iniziativa di accertamento in via di giustizia in ordine ai comportamenti rilevanti ed all'applicazione delle sanzioni. Mentre questo potere non invade e non incide sul potere amministrativo disciplinare, inerente al rapporto di speciale sottordinazione dei tesserati con gli organi federali o con i dirigenti sportivi, va escluso che analogo potere, riguardato in termini di iniziativa procedimentale spetti ad organi diversi. In tal senso militano anche l'art. 66 del regolamento e l'omologo art. 45 del codice di giustizia sportiva, atteso che la previsione in merito alla prescrizione, o decadenza, del potere di



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

sanzionare depone a favore dell'esclusiva spettanza in capo a quest'organo del potere di esercitarlo.

A tale rilievo consegue una prima conseguenza fondamentale, rilevante nel caso di specie, poiché, qualora si dovesse ammettere che al Giudice sportivo, nazionale o territoriale, spetti un potere di accertamento circa illeciti disciplinari, si dovrebbe parimenti concludere che il Procuratore federale è parte necessaria del relativo giudizio di accertamento; con la conseguenza che, per tal via, la decisione impugnata sarebbe senz'altro invalida, stante l'avvenuta applicazione di una sanzione disciplinare d'ufficio senza la richiesta della Procura federale. L'adesione a tale prospettiva implicherebbe, naturalmente, che in sede di giudizio sportivo la Procura federale potrebbe agire a tutela dell'ordinamento sportivo esercitando in quella sede l'azione disciplinare o, comunque, intervenire le volte in cui fatti, da quel punto di vista rilevanti, possano formare oggetto di valutazione da parte del giudice sportivo.

Vale anche la pena di rilevare che la tesi, diversamente delineata nel senso di escludere l'azione o l'intervento del Procuratore federale e di ammettere tuttavia il potere del giudice sportivo di applicare sanzioni disciplinari, contrasterebbe con i principi fondamentali, atteso che si realizzerebbe un procedimento sostanzialmente inquisitorio nel quale il giudice somma i poteri che gli sono propri con quelli dell'organo requirente. Il contrasto con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, indicati dall'art. 2 del codice della giustizia sportiva, nonché con il diritto processuale civile vivente, come osservato nell'ordinamento generale, sarebbe evidente.



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Ma questa Corte non crede di dover aderire alla prospettiva enunciata, bensì di pervenire ad una soluzione più radicale, poiché considera che sia comunque precluso al Giudice sportivo di statuire in merito all'accertamento di illeciti disciplinari ed all'applicazione delle relative sanzioni, poteri devoluti alla competenza del Tribunale federale e riservati all'iniziativa del Procuratore federale.

La competenza del Giudice sportivo, infatti, nel sistema tracciato sia dal codice di giustizia sportiva, sia dal regolamento di giustizia federale, deve ritenersi circoscritta ai fatti, ed alle relative questioni, inerenti alla regolarità delle gare, sia dal punto di vista oggettivo - concernenti, oltre ai risultati, i campi, gli impianti, le attrezzature -, sia dal punto di vista soggettivo - inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei diversi soggetti autorizzati o abilitati. Il riferimento ai comportamenti dei partecipanti in occasione della gara, nonché ad ogni altro fatto rilevante, contenuto nelle lettere d) ed e) dell'art. 17, spiega, in particolare, il rapporto di connessione con la gara delle questioni che possono verificarsi, atteso che i comportamenti e i fatti, di cui il Giudice sportivo può conoscere, devono essere funzionalmente collegati allo svolgimento della gara, nel senso che sono soltanto quelli che possono incidere sulla sua regolarità e, quindi, sui relativi risultati. In altri termini, il comportamento di atleti e tecnici in tanto ha rilievo in quanto attenga direttamente alla competizione, e questa attinenza dà la misura della sua rilevanza, poiché l'ambito di cognizione riservato a quel giudice è soltanto quello funzionalmente correlato all'accertamento di regolarità ed è ad essa strumentale. I soggetti del processo sono pertanto quelli coinvolti direttamente nello svolgimento della gara, non soggetti estranei i quali, per qualsiasi ragione, abbiano interferito



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

nelle operazioni di gara; e questo spiega, ad avviso di questa Corte, come le sanzioni di cui il giudice sportivo può conoscere siano soltanto quelle previste dai regolamenti tecnici, tuttavia irrogate dagli organi di gara ed essenziali per il suo svolgimento (esclusioni, squalifiche, richiami ed ammonizioni). In ogni caso, va escluso che esse abbiano natura disciplinare. In conclusione, il procedimento davanti al giudice sportivo, ancorché si caratterizzi come un processo di parti e strumento di risoluzione di controversie, ha una funzione sostanzialmente obiettiva, in quanto è preordinato all'accertamento della regolarità delle gare e delle relative operazioni; per questa ragione, infatti, esso è affidato ad un organo monocratico, territorialmente dislocato, richiede e prevede una particolare celerità, una caratterizzazione sommaria e forme essenziali di garanzia del contraddittorio.

La competenza in materia disciplinare è, invece, attribuita da un lato al potere di iniziativa del Procuratore federale dall'altro al potere giudiziario dei Giudici federali, ai quali è riservata una competenza generale (cfr. artt. 28 e 33 del reg. di giustizia).

Nella fattispecie, nella quale si discute in ordine ad un fatto commesso da soggetto terzo rispetto alla gara disputata e con riferimento al quale vi è una mera connessione logica ed ambientale con la gara stessa, ancorché si tratti di un tesserato con carica presso un affiliato, il giudice sportivo non poteva pronunciarsi in ordine all'applicazione di una sanzione disciplinare. Il vizio del provvedimento - comunque rilevabile d'ufficio in quanto incidente su un assetto funzionale delle competenze, determinato per materia - ha formato oggetto di specifico motivo di reclamo, atteso che l'interessata ha dedotto la mancata contestazione dell'imputazione, deduzione che può essere spiegata soltanto sul presupposto che la



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

sanzione applicata abbia carattere disciplinare. Ne consegue che, assorbiti gli ulteriori profili di merito, il provvedimento impugnato va annullato. Va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore federale per gli adempimenti di sua competenza.

P.Q.M.

la Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello, accoglie il reclamo di Francesca Novario ed annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore federale per gli adempimenti di competenza.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 7 aprile 2017.

L'estensore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 10 APR. 2017

Il Funzionario addetto